

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018

MACRO OBIETTIVO 7

Codici indicatori: 7.7.1

Programma: “Programmazione nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 di interventi coordinati di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza e interventi congiunti in agricoltura ed edilizia”

Razionale e descrizione del programma

Garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro ai 217 milioni di lavoratori nell’UE rappresenta un obiettivo strategico delle istituzioni comunitarie perseguito, in stretta collaborazione con gli Stati membri, le parti sociali, le altre istituzioni e gli altri organismi dell’UE, principalmente attraverso le seguenti attività:

- la realizzazione di un vasto corpus legislativo di rango comunitario riguardante i rischi professionali più importanti, la definizione di strutture e regole comuni successivamente recepite dagli Stati membri per adattarle ai diversi contesti nazionali;
- una serie di programmi d’azione pluriennali, tra il 1978 e il 2002, cui hanno fatto seguito strategie europee (2002 – 2006 e 2007 – 2012) per individuare le priorità e gli obiettivi comuni al fine di fornire un quadro di riferimento coordinato e condiviso tra gli Stati membri in grado di coniugare la cultura della sicurezza sul lavoro con la promozione della competitività.

La Comunicazione della Commissione Europea del 6 giugno 2014 relativa al Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, evidenzia come un investimento in sicurezza sul lavoro contribuisce al benessere dei lavoratori ed è efficace in termini di costi, come riportato dalle più recenti stime. Gli investimenti nel settore della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro sono in grado di generare tassi di rendimento (in termini di produttività, competitività, sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale etc.) per un valore medio pari a 2,2 punti. Nel citato documento la Commissione indica i seguenti obiettivi strategici:

- consolidamento delle strategie nazionali;
- agevolazione dell’adempimento degli obblighi di legge in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare a favore delle microimprese e delle piccole imprese;
- migliore applicazione della legislazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro da parte degli Stati membri;
- semplificazione della legislazione esistente;
- avvio di iniziative per affrontare l’invecchiamento della forza lavoro e i nuovi rischi emergenti, prevenzione delle malattie professionali e legate al lavoro;
- miglioramento della raccolta dei dati statistici e sviluppo della base di informazioni;
- migliore coordinamento degli sforzi della UE ed internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e assunzione di impegni con le organizzazioni internazionali.

Partendo da tale contesto, nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione, il macro obiettivo “Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali” è stato sviluppato secondo una linea d’intervento che, misurandosi con l’attuale congiuntura del mercato del lavoro, si propone di rendere maggiormente efficaci le esperienze già maturate in tale ambito attraverso il perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro ed il coordinamento tra pubbliche amministrazioni.

Tale richiamo alle precedenti esperienze in materia di lotta agli infortuni e alle malattie professionali necessita di una breve analisi prospettica delle stesse.

Innanzitutto occorre evidenziare come l’obiettivo di ridurre il numero e la gravità degli infortuni e delle malattie professionali abbia portato alla riduzione del numero complessivo degli infortuni in Italia, in misura coerente con l’obiettivo (diminuzione del 25% degli infortuni nel complesso nel

quinquennio) individuato dalla strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il quinquennio 2007-2012. In senso positivo va anche letto il dato relativo all'incremento delle denunce di sospette malattie professionali, sottostimate per decenni e che da alcuni anni – proprio in conseguenza della accresciuta sensibilità della società al problema e della più incisiva azione di istituzioni e parti sociali – stanno emergendo per la loro reale portata.

Tale impegno va realizzato nell'ambito della vigente legislazione italiana, che persegue il raggiungimento e il mantenimento nel tempo di adeguati livelli di tutela e l'erogazione di servizi di prevenzione e cura, come già prevedeva la legge n. 833 del 1978. Con tale normativa l'Italia ha scelto di porre in essere una disciplina congiunta e complementare tra le attività relative alla salute e sicurezza – ivi comprese, in linea generale, le competenze ispettive in materia (attribuite alle ASL e, solo in relazione a settori a particolare rischio infortunistico, alle strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) – e le prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi e cura garantite nei riguardi di tutti i cittadini.

Tale scelta strategica trova il suo livello di dettaglio nella legislazione del d.lgs. n. 81/2008 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro), la quale indica in modo chiaro e completo quali siano le misure di tutela da adottare in ogni luogo di lavoro.

Il d.lgs. n. 81/2008 rappresenta una normativa moderna in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, coerente con i livelli di tutela individuati dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e con le Direttive dell'Unione europea in materia, tutte puntualmente recepite dall'Italia nel corso degli anni.

Con riferimento alla progettazione e realizzazione di iniziative di prevenzione, il sistema istituzionale delineato dal "testo unico" assicura una *governance* delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro che consente alle amministrazioni pubbliche (Regioni e Ministeri, con l'apporto dell'INAIL) di individuare e condividere con le parti sociali indirizzi di attività e vigilanza uniformi su tutto il territorio nazionale attraverso il potenziamento dell'azione di coordinamento delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'obiettivo delineato dagli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 81/2008 è innanzitutto quello di rendere maggiormente efficace l'azione pubblica per il miglioramento dei livelli di tutela dei lavoratori evitando la sovrapposizione e la duplicazione degli interventi dei soggetti istituzionalmente a ciò deputati, nel pieno rispetto delle competenze di ognuno degli attori coinvolti nel processo.

Le linee di intervento sono rivolte a sostenere i lavoratori e le imprese attraverso una rete di soggetti pubblici e privati, chiamati a perseguire insieme l'interesse comune ad un lavoro sicuro.

L'azione dei soggetti pubblici istituzionali è mirata non più soltanto in funzione meramente sanzionatoria e repressiva, quanto piuttosto alla costruzione di conoscenze e alla promozione di una moderna cultura della prevenzione e della sicurezza.

Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (ex art. 5 T.U.) è la sede presso la quale le amministrazioni pubbliche, centrali e regionali, condividono le linee generali delle politiche di prevenzione e vigilanza. Il Comitato individua le attività dirette a garantire ai cittadini i livelli essenziali di assistenza. Tale obiettivo è realizzato attraverso i Comitati regionali di coordinamento che definiscono l'intervento di pianificazione regionale attraverso la programmazione delle linee comuni delle politiche di tutela ed il coordinamento della vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La programmazione e realizzazione delle attività di prevenzione su base territoriale, in relazione agli specifici bisogni regionali, è affidata ai Comitati Regionali di Coordinamento, disciplinati dall'articolo 7 del d.lgs. n. 81/2008 e dal DPCM 21 dicembre 2007, coordinati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano e nei quali è garantita la partecipazione rappresentativa delle istituzioni, degli enti e degli istituti competenti in materia di salute e sicurezza e quella delle parti sociali.

In relazione al quadro normativo appena sinteticamente descritto, avendo a parametro la corrispondente parte della strategia comunitaria di riferimento, si evidenzia come il *frame work* normativo vigente legghi prevenzione e sorveglianza e preveda il coordinamento delle politiche sanitarie con quelle di sicurezza sul lavoro, individuando sedi di confronto e coordinamento tra Stato e Regioni, al fine di individuare le linee delle attività di prevenzione da diffondere a livello territoriale per un'azione coordinata di tutte le componenti, sia istituzionali, sia sociali.

La condivisione degli obiettivi strategici, il coordinamento degli interventi di promozione, assistenza e vigilanza, la razionalizzazione nell'impiego delle risorse disponibili sulla base del rilievo dei bisogni e del quadro epidemiologico, costituiscono i capisaldi dell'operatività del sistema-prevenzione, che potranno dimostrarsi tanto più efficaci nel perseguimento degli obiettivi di salute e benessere nei luoghi di lavoro, quanto più saranno collegati da un efficiente sistema di flussi informativi che veicoli, altresì, le migliori pratiche per assicurare un'omogeneità di comportamento sia in capo ai soggetti destinatari degli adempimenti prevenzionistici, sia per gli organi istituzionali chiamati a verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Evidence

Con cadenza annuale, a partire dal 2010, il Comitato Regionale di Coordinamento ha provveduto a definire la pianificazione, sia delle attività di prevenzione formazione e assistenza, in favore delle aziende e dei lavoratori, sia delle attività di vigilanza negli ambienti di lavoro, unitamente al report delle attività di vigilanza prevenzione formazione e assistenza svolte nell'anno precedente dagli organismi istituzionali aventi competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'elaborato viene redatto dall'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento ed approvato dal Comitato medesimo in seduta plenaria.

La pianificazione sopra richiamata segue le indicazioni emesse dal Comitato Nazionale per l'indirizzo e le politiche attive di prevenzione ex art. 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Sulla base delle richiamate indicazioni programmatiche, a livello dei Comitati Provinciali di Coordinamento vengono individuati gli ambiti delle ispezioni congiunte tra Enti (INAIL, INPS, VV.F, Vigili Urbani, Forze dell'Ordine, Capitaneria di Porto, ARPAV) pianificate sulla base delle esigenze territoriali legate alle realtà produttive locali. Tale attività congiunta svolta tra organi di vigilanza è finalizzata a verifiche contestualmente mirate all'accertamento delle condizioni di sicurezza e di regolarità del lavoro.

La pianificazione viene elaborata, altresì, al fine di favorire formazione, assistenza e comportamenti omogenei degli operatori, negli interventi di vigilanza che tengano conto della gradualità del rischio nell'ambito del miglioramento e dell'omogeneizzazione delle modalità operative.

Le linee di indirizzo operativo allegare ai richiamati documenti programmatici del Comitato regionale di coordinamento costituiscono, dunque, uno stadio attuativo degli obiettivi di coordinamento, razionalizzazione ed uniformità/omogeneizzazione del sistema-prevenzione regionale.

Sostenibilità

La redazione di atti pianificatori per le finalità sopra descritte costituisce il *core business* del Comitato Regionale di Coordinamento, cui gli *internal stakeholders* sono specificamente dedicati.

Contrasto alle disuguaglianze

Gli atti di pianificazione sopra richiamati e descritti pongono tra gli obiettivi primari la corretta applicazione delle politiche di genere, l'attenzione alle criticità derivanti dall'innalzamento dell'età media della popolazione lavorativa (frutto della congiuntura economica, nonché di opzioni di politica socio-economica difficilmente arginabili), nonché il sostegno ai lavoratori momentaneamente estromessi dal mondo del lavoro (disoccupati, cassintegrati, collocati in mobilità, ecc...).

Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione:

A supporto delle attività del Comitato Regionale di Coordinamento sono posti, il Programma Regionale di Epidemiologia Occupazionale, il Programma Regionale di Ergonomia Occupazionale, il Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi, il sistema gestionale dei Servizi SPISAL della Regione PREVNET, che allinea i dati di attività delle componenti operative della prevenzione. Tali componenti sono, inoltre, collegate a livello nazionale nell'ambito del programma di gestione dei flussi informativi Regioni-INAIL.

Obiettivi specifici
1. Programmare, nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli interventi coordinati di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza e gli interventi congiunti nei comparti dell'agricoltura e dell'edilizia

AZIONE: Programmare, nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli interventi coordinati di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza e gli interventi congiunti nei comparti dell'agricoltura e dell'edilizia

Sulla base del quadro epidemiologico attinente gli infortuni e le malattie professionali, utilizzando tutte le fonti informative disponibili per definire il quadro dei rischi professionali esistenti nel territorio, elaborare:

- il quadro degli interventi coordinati di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza da parte degli Enti istituzionali, che verranno realizzati nell'ambito della pianificazione operativa dei Comitati Provinciali di Coordinamento;
- il quadro degli interventi congiunti nei comparti dell'agricoltura e dell'edilizia che verranno realizzati nell'ambito della pianificazione operativa dei Comitati Provinciali di Coordinamento;
- check-list operative per organi di vigilanza ed aziende, distinte per comparto produttivo.

Attività principali

1. Produzione di un documento annuale di pianificazione delle attività di vigilanza negli ambienti di lavoro e delle attività di prevenzione formazione e assistenza
2. Produzione di un report annuale delle attività di vigilanza prevenzione formazione e assistenza svolte dagli Enti istituzionali, sia in coordinamento, sia congiuntamente
3. Produzione di check-list operative per organi di vigilanza ed aziende, distinte per comparto produttivo

TARGET (indicare la fascia di età)				
SETTING	Scuola <input type="checkbox"/>	Comunità <input type="checkbox"/>	Ambienti sanitari <input type="checkbox"/>	Ambienti di lavoro <input checked="" type="checkbox"/>
INTERSETTORIALITA'	Sezione prevenzione e Sanità Pubblica, Aziende ULSS, Direzione Interregionale del Ministero del Lavoro, ARPAV, INAIL, INPS, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Parti sociali			

Indicatori di processo <i>(indicare la fonte)</i>	Baseline	Valore atteso 2015	Valore atteso 2016	Valore atteso 2017	Valore atteso 2018
Produzione di un documento annuale di pianificazione delle attività di vigilanza negli ambienti di lavoro e delle attività di prevenzione formazione e assistenza	1	1	1	1	1
Produzione di un report annuale delle attività di vigilanza prevenzione formazione e assistenza svolte dagli Enti istituzionali, sia in coordinamento, sia congiuntamente	1	1	1	1	1
Produzione di almeno una check-list operativa all'anno per organi di vigilanza ed aziende	1	1	1	1	1

CRONOPROGRAMMA

Azioni	2015	2016	2017	2018
Azione				
Attività 1: Produzione di un documento annuale di pianificazione delle attività di vigilanza negli ambienti di lavoro e delle attività di prevenzione formazione e assistenza				
Attività 2: Produzione di un report annuale delle attività di vigilanza prevenzione formazione e assistenza svolte dagli Enti istituzionali, sia in coordinamento, sia congiuntamente				
Attività 3: Produzione di almeno una check-list operativa all'anno per organi di vigilanza ed aziende				

ANALISI DEI RISCHI (elementi interni o esterni che possono ostacolare il raggiungimento obiettivi)	Mancata partecipazione da parte degli Enti del Comitato Regionale di Coordinamento e dei Comitati Provinciali di Coordinamento
--	--

